



FATA
ASSICURAZIONI



POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI



CONDIZIONI DI POLIZZA

Mod. 12/520 – Ed. 11/05



FATA ASSICURAZIONI DAMNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Telefono 06.47651 - Telefax 06.4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09052321008.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2489 del 19/12/2006,
all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione.

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	4
Assicurato	pag.	4
Assicurazione	pag.	4
Contraente	pag.	4
FATA	pag.	4
Franchigia	pag.	4
Indennizzo	pag.	4
Massimo Indennizzo	pag.	4
Polizza	pag.	4
Premio	pag.	4
Rischio	pag.	4
Scoperto	pag.	4
Sinistro	pag.	4
DENOMINAZIONI CONVENZIONALI	pag.	5
Arredamento domestico	pag.	5
Attrezzatura e arredamento	pag.	5
Contenitore antincendio	pag.	5
Esplosione	pag.	5
Fabbricato	pag.	5
Incendio	pag.	6
Incombustibilità	pag.	6
Infiammabili	pag.	6
Merci	pag.	6
Merci speciali	pag.	6
Muro pieno	pag.	6
Rischio separato	pag.	6
Scoppio	pag.	7
Solaio	pag.	7
Tetto	pag.	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	8
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	8
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag.	8
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione	pag.	8
Art. 4 - Aggravamento del rischio	pag.	8
Art. 5 - Diminuzione del rischio	pag.	8
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	pag.	8
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione	pag.	8
Art. 8 - Oneri fiscali	pag.	9
Art. 9 - Forma delle comunicazioni	pag.	9
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge	pag.	9

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	pag.	10
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione	pag.	10
Art. 12 - Esclusioni	pag.	10
Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali	pag.	11
Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	pag.	11
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate	pag.	11
Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro	pag.	11
Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno	pag.	12
Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno	pag.	12
Art. 19 - Mandato dei periti	pag.	12
Art. 20 - Valore delle cose assicurate	pag.	13
Art. 21 - Assicurazione parziale	pag.	13
Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori	pag.	13
Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo	pag.	14
Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo	pag.	14
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	pag.	15
C43 - Fabbricati in comproprietà o in condominio	pag.	15
C26 - Parificazione danni	pag.	15
AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA BASE	pag.	16
I04 - Fumo	pag.	16
I05 - Fenomeni atmosferici	pag.	16
I07 - Gelo	pag.	16
A01 - Fenomeno elettrico ed elettronico	pag.	17
A02 - Danni elettrici ad apparecchi elettrodomestici	pag.	17
A03 - Acqua condotta	pag.	17
A04 - Intasamento gronde e pluviali	pag.	17
A05 - Occlusioni e rigurgiti di fognature	pag.	18
A13 - Urto veicoli stradali	pag.	18
A14 - Onda sonora	pag.	18
A15 - Caduta satelliti	pag.	18
P01 - Spese di ricerca e ripristino	pag.	18
P02 - Perdita delle pigioni	pag.	18
P05 - Spese di demolizione e sgombero	pag.	18
C01 - Ricorso terzi	pag.	19
C02 - Rischio locativo	pag.	19
C03 - Ricorso dei locatari	pag.	19
C04 - Cose assicurate a condizioni speciali	pag.	20
C05 - Deroga alla proporzionale	pag.	20
C09 - Assicurazione del costo di riparazione o ripristino (fabbricati)	pag.	20
C10 - Anticipo indennizzi	pag.	20
C16 - Atti dolosi	pag.	21
C31 - Rinuncia alla rivalsa	pag.	21
- Tabella limiti indennizzo	pag.	23

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FATA

L'impresa assicuratrice.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di questo ultimo.

INDENNIZZO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

MASSIMO INDENNIZZO

La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ARREDAMENTO DOMESTICO

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sports, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria.

Resta escluso quanto specificato all' **Art. 13** – Cose assicurabili a condizioni speciali - .

Sono compresi i gioielli e gli oggetti d'oro ad uso ornamentale personale.

Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'Assicurato.

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO

Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio.

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Si conviene la seguente classificazione:

Fabbricato di PRIMA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Fabbricato di SECONDA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti.

Fabbricato di TERZA CLASSE:

ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Fabbricato di QUARTA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C.;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MURO PIENO

Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

RISCHIO SEPARATO

È il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 mt.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

FATA indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all' **Art. 23** – Limite massimo dell'indennizzo -.

ART. 12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- f) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono comprese nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti **b)**, **c)**, **d)**, qualora assicurati ai sensi del presente articolo, FATA risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto da FATA soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di FATA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell' art. 1914 del Codice Civile.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell' art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a FATA;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da FATA o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di FATA la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 19 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' **Art. 16** – Obblighi in caso di sinistro - ;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all' **Art. 20** – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - ;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti **3)** e **4)** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati** applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- **per macchinari, attrezzature, arredamento e merci** (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

In tutti i casi si dovrà tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, FATA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, FATA è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dell' art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo FATA potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' **Art. 12** lettera **c)** – Esclusioni -.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

C43 FABBRICATI IN COMPROPRIETA' O IN CONDOMINIO

L'assicurazione della porzione di fabbricato indicato in polizza comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

C26 PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza, purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall' **Art. 23** – Limite massimo dell'indennizzo -.

AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA BASE

Validi ed operanti previo richiamo nel modello di polizza sottoscritto dal Contraente, pagamento del relativo premio e con i limiti in appresso indicati.

I04 FUMO

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

I05 FENOMENI ATMOSFERICI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

FATA non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, coperture e pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto (ad eccezione di eternit ecologico), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

I07 GELO

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Sono escluse le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

A01 FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

FATA, a parziale deroga dall' **Art. 12** lettera **g)** – Esclusioni -, risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia complementare che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

- € 52 per somme assicurate fino a € 2.600;
- € 155 per somme assicurate fino a € 5.200;
- € 250 per somme assicurate superiori a € 5.200.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall' **Art. 21** – Assicurazione parziale -.

A02 DANNI ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI

FATA, a parziale deroga dall' **Art. 12** lettera **g)** – Esclusioni -, risponde dei danni materiali e diretti causati agli apparecchi elettrodomestici di proprietà o facenti parte dell'arredamento dell'Assicurato, esistenti nei locali da lui occupati (quali apparecchi radoricevitori, televisori, computers per uso domestico, apparecchiature telefoniche, impianti d'allarme, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, fornelli, radiatori e simili), da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici ed elettronici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi. Resta convenuto che i danni saranno risarciti sotto deduzione di € 52 per apparecchio.

A03 ACQUA CONDOTTA

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

FATA non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

A04 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve.

A05 OCCLUSIONI E RIGURGITI DI FOGNATURE

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di occlusioni di tubazioni e di rigurgiti di fognature. Sono esclusi i danni conseguenti al gelo e le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

A13 URTO VEICOLI STRADALI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via, possono cagionare alle cose garantite anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

A14 ONDA SONICA

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

A15 CADUTA SATELLITI

FATA indennizza i danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

P01 SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO

FATA, in caso di danno riconducibile alla garanzia accessoria "Acqua Condotta", indennizza, con i limiti indicati in polizza, anche le spese per:

- a) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

P02 PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato di cui alla partita indicata in polizza è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, FATA rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigioni che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati entro il limite della somma assicurata a questo titolo.

Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato/proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che, se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell' **Art. 21** – Assicurazione parziale -.

P05 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

FATA rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, ad integrazione di quanto previsto dall' **Art. 11** – Oggetto dell'assicurazione -. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell' **Art. 21** - Assicurazione Parziale -.

C01 RICORSO TERZI

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

C02 RISCHIO LOCATIVO

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Norme che regolano l'assicurazione, i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito dalla presente polizza, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Norme che regolano l'assicurazione, troverà applicazione il disposto dell' **Art. 21** - Assicurazione parziale -.

C03 RICORSO DEI LOCATARI

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure dei locali), risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione e nel limite del massimale assicurato a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

C04 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Fermo quanto stabilito dall' **Art. 13** – Cose assicurabili a condizione speciale -, FATA risponde, nei limiti della somma assicurata alla specifica partita del costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti o danneggiati, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale -. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

C05 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell' **Art. 21** – Assicurazione parziale -, si conviene tra le Parti, che in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dall' **Art. 21** – Assicurazione parziale - rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso, che per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

C09 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIPARAZIONE O DI RIPRISTINO (FABBRICATI)

Premesso che con la dizione valore a nuovo si intende convenzionalmente il costo di ricostruzione dei fabbricati secondo i criteri di cui all' **Art. 20 – I** – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -, le Parti convengono e stipulano che in caso di sinistro l'ammontare del danno deve essere determinato con le regole tutte delle suddette condizioni di assicurazione, senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento, ma per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento del sinistro, secondo stima di cui al ripetuto **Art. 20 – I** – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -. Agli effetti dell' **Art. 21** – Assicurazione parziale - il valore di ogni singola partita per la quale vale l'assicurazione del costo di riparazione di ripristino è quello "a nuovo" definito nella premessa.

C10 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 103.300. L'obbligazione di FATA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 516.500, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al costo di riparazione o di ripristino, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

C16 ATTI DOLOSI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l' **Art. 12** – Esclusioni -, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, FATA indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

C31 RINUNCIA ALLA RIVALSA

FATA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
 - i clienti dell'Assicurato e i familiari;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

LIMITI DI INDENNIZZO DEGLI AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA BASE

Le garanzie operanti di cui al presente modello sono prestate con i limiti sotto indicati

COD.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOP.	MAX INDENN. S.A. %	MAX INDENN. SIN. €	MAX INDENN. ANNO €	MAX INDENN. DANNO %
I04	Fumo	€ 103					
I05	Fenomeni atmosferici	€ 103		80			
I07	Gelo	€ 103			€ 2.590		
A03	Acqua condotta	€ 103				€ 2.590	
A04	Intasamento gronde e pluviali	€ 103				€ 2.590	
A05	Occlusioni-rigurgiti fognature	€ 103				€ 2.590	
A13	Urto veicoli stradali	€ 103					
A14	Onda sonora	€ 103					
A15	Caduta satelliti	€ 103					
P01	Spese ricerca ripristino	€ 103				€ 2.590	
P02	Perdita pigioni					€ 25.820	
C16	Atti dolosi	€ 260		80			